



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. Nr. 5318

Fondo, 26 luglio 2016

ORDINANZA N.34/2016

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in via Roma nel Comune di Fondo. .

Richiamata la precedente ordinanza n. 79 di data 05.12.2011 con la quale veniva regolamentata la circolazione ed approvata la segnaletica stradale nel Comune di Fondo;

Preso atto che a seguito della recente sistemazione della via, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche riguardanti la sosta e la circolazione dei pedoni, al fine di rendere più funzionali le stesse a tutela degli utenti della strada, tenendo conto anche delle caratteristiche tipologiche della via;

Considerato che in conseguenza di tali modifiche si rende necessaria l'adozione di una nuova regolamentazione della circolazione che tenga conto delle variazioni apportate;

Preso atto che l'art. 77 del Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m., al comma 7 stabilisce che "per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell'ordinanza di approvazione";

Considerato che per "segnali di prescrizione" secondo il dettato dell'art. 39 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lg. 30.04.1992 nr. 285 e s.m., comma 1, lettera B), si intendono i segnali verticali di precedenza, di divieto e d'obbligo;

Appurato, che tutta la segnaletica verticale attualmente in essere sul territorio comunale, risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 77 del Regolamento al Nuovo Codice della Strada, sia per quanto riguarda la sua collocazione, sia per quanto riguarda la corrispondenza strutturale ai dettati normativi;

Vista, altresì, la risoluzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 2321/SEGR/3427 del 10 dicembre 2002, la circolare del dipartimento dei Trasporti Terrestri del 09 dicembre 2004 e la Direttiva del ministero dei lavori Pubblici nr. 6688 del 24.10.2000;

Vista la L. nr. 241/90 ed in particolare l'art. 3: "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato...";

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 283 e s.m. ed in particolare gli art 5 comma 3, 7 e 37, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L.;

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Fondo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 22 di data 16/05/1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd 12/08/1994 (nota prot. nr. 5762/1-B dd 12/08/1994 e successive modifiche);

ORDINA

L'istituzione in via Roma, nel Comune di Fondo, delle prescrizioni alla circolazione quali obblighi, divieti e limitazioni, come di seguito indicati nell'elenco:

- istituzione del divieto di sosta permanente sulla carreggiata ed il diritto di precedenza con le vie che vanno ad incrociare con la stessa i cui utilizzatori hanno l'obbligo d'arresto e dare la precedenza;
- L'istituzione del senso unico a scendere nel tratto compreso tra Via G. Garibaldi e Piazza Dante Alighieri: e contestuale divieto di accesso all'intersezione con Piazza Dante
- l'istituzione dell'obbligo d'arresto e dare la precedenza all'intersezione della stessa con la stradina di collegamento con via Palade (S.S. 238 dir), sotto il Castello di Malosco;
- l'istituzione dell'obbligo d'arresto e dare la precedenza all'intersezione tra la strada comunale "Sedruna" e la via Roma, nei pressi del civ. 59;





COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

- L'istituzione dell'obbligo d'arresto e dare la precedenza all'intersezione tra la via Roma e la via Garibaldi, nei pressi del civ. 49 per chi scende da Malosco;
- L'istituzione del divieto di transito ai mezzi agricoli con esclusione dei veicoli di proprietà dei residenti nel tratto di via Roma compreso tra l'incrocio con via G. Garibaldi e Piazza Dante;
- L'istituzione del divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate salvo per operazioni di carico e scarico;
- L'istituzione di un passaggio pedonale lungo il lato sinistro a scendere del tratto di via Roma compreso tra il dal bivio con via G. Garibaldi e Piazza Dante Alighieri;
- L'istituzione di alcuni stalli di sosta per soli autoveicoli dal civ. 29 all'incrocio con via Segantini, sul lato destro a scendere della via, regolamentati a disco orario per un massimo di 1 ora, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, nell'intero arco dell'anno solare dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con l'obbligo di esposizione del disco orario. Dalla limitazione sono esclusi i mezzi delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e quelli a servizio delle persone invalide che espongono apposito "contrassegno invalidi";
- L'istituzione di alcuni stalli di sosta per soli autoveicoli a fronte dei civ. 22-26 e 2-4 sul lato sinistro a scendere della via nei pressi dell'incrocio con via Garibaldi, regolamentati a disco orario per un massimo di 1 ora, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, nell'intero arco dell'anno solare dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con l'obbligo di esposizione del disco orario. Dalla limitazione sono esclusi i mezzi delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e quelli a servizio delle persone invalide che espongono apposito "contrassegno invalidi";
- L'istituzione di un attraversamento pedonale all'incrocio tra via Roma e via Garibaldi;
- L'istituzione di un attraversamento pedonale tra il civ. 1 (Edicola "il Fiore") e il civ 2 (Profaizer Gino);

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento e al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di farlo rispettare.

La presente ordinanza entra in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale a cura del Comune di Fondo.

La presente ordinanza sostituisce tutti i precedenti provvedimenti emanati in contrasto con la presente.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. L.vo 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – I Sezione civile, con le sentenze 5 febbraio 1979, nr. 744, e 9 maggio 1979, nr. 2657, che per tali ordinanze hanno stabilito la stessa forma di pubblicazione prevista per i regolamenti comunali, e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

AVVERTE ALTRESI

Si da atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.).

Il Sindaco
Grazioli Daniele

